

Comune di Grotte

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 24.09.2020

OGGETTO: Approvazione regolamento Comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili.

L'Anno **DUEMILAVENTI** addì ventiquattro, alle ore 17.30 e seguenti, del mese di settembre nel Comune di GROTTE e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato dal Presidente, ai sensi dell'art. 20, comma 1°, della L.R. 26 Agosto 1992, n. 7, si è riunito in seduta **ORDINARIA e di seconda convocazione**, ai sensi dell'art. 30 della l.r. 9/1986 e **PUBBLICA**, nelle persone dei Sigg.:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1	Carlisi Angelo	X	
2	Di Salvo Roberta	X	
3	Todaro Annamaria	X	
4	Lombardo Lucia Maria		X
5	Cuffaro Aristotele	X	
6	Pecoraro Salvatore		X
7	Arnone Jessica Elisabetta	X	
8	Morreale Antonio	X	
9	Morreale Salvatrice		X
10	Casalicchio Mirella		X
11	Vizzini Giada	X	
12	Costanza Angelo	X	

TOTALE PRESENTI N° 8

TOTALE ASSENTI N° 4

Assume la Presidenza il Presidente **Dr. Angelo Carlisi**, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale del Comune **Dr. Pietro Amorosia**.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (in ambito extra agricolo per la gestione della flora infestante nel centro abitato).

PREMESSO:

- che con la direttiva n. 128 del 21/10/2009 il Parlamento Europeo ha istituito un quadro per realizzare un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull'ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche innovative, quali le alternative non chimiche ai prodotti fitosanitari;
- che la direttiva 2009/128/CE è stata recepita con D. Lgs. del 14/08/2012, n. 150;
- che con successivo Decreto Interministeriale del 22/01/2014 è stato adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso dei prodotti fitosanitari;
- che il PAN è entrato in vigore il 13/02/2014 definendo: gli obiettivi, le misure, le modalità ed i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana e sull'ambiente;
- che gli obiettivi del Piano riguardano i seguenti settori: la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata; la tutela dei consumatori; la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili; la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi;
- che, ai sensi del paragrafo A.5.6 del PAN, la Regione Sicilia con decreto Assessoriale del 16 febbraio 2017 pubblicato sulla GURS n. 9 del 3.3.2017, ha approvato gli indirizzi regionali per l'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e/o da gruppi vulnerabili, nonché ha approvato l'allegato al citato D.R.S. n. 352 del 16/2/2017 servizio 4 fitosanitario regionale;
- che nel processo di attuazione della normativa relativa all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari sono coinvolti anche gli Enti locali;
- che ai sensi del punto A.5.6.1 del PAN l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano prevede che le Autorità locali individuino:
 - a) le aree dove il mezzo chimico è vietato e si prevede il ricorso a tipologie d'intervento di diserbo manuale e/o meccanico (aree A);
 - b) le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente mediante un approccio integrato con mezzi non chimici mediante il ricorso a tipologie d'intervento alternative (manuale e meccanico) riducendo le dosi d'impiego e utilizzando tecniche e attrezzature che permettano di ridurre al minimo la dispersione nell'ambiente (aree B);

EVIDENZIATO che, al fine di tutelare la popolazione e l'ambiente, ma nel contempo individuare soluzioni per un efficace e duratura gestione del verde pubblico, nonché di altre aree pubbliche, strade, piazze e altri spazi pubblici in generale, regolamentando l'uso dei prodotti fitosanitari come da direttive Europee e della Regione Sicilia, per la corretta gestione della flora infestante;

EVIDENZIATO che è previsto l'impiego di soli prodotti fitosanitari cosiddetti "verdi";

EVIDENZIATO che è escluso l'uso di prodotti contenenti la sostanza attiva "glifosate" e il coformulante ammina di sego polietossilata, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute, Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari, del 9 agosto 2016, per le aree ivi espressamente indicate come meglio specificato con la nota di chiarimento del Ministero della Salute prot. 0014132-P-07/04/2017 (*parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie*);

RILEVATO che, a seguito di quanto citato in premessa, l'Ufficio tecnico comunale di questo Comune ha predisposto lo schema di Regolamento comunale per l'uso di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili secondo le indicazioni regionali, allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

VISTA la nota prot. n. 94591 del 25/06/2020 dell'ASP 1 – Agrigento, Dipartimento di prevenzione, Servizio igiene e Ambienti di vita, Presidio Racalmuto, Grotte e Castrolibero, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6835 del 26/06/2020, allegata alla presente proposta di deliberazione;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;

VISTO il Decreto Interministeriale del 22/01/2014;

VISTO il richiamato decreto Assessoriale del 16 febbraio 2017;

VISTA la disposizione sindacale n. 23/2019 di conferimento delle funzioni dirigenziali ai responsabili di P.O. dell'Ente;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ACQUISITO i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE


- 1) per i motivi citati in premessa, di approvare il "REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI (in ambito extra agricolo per la gestione della flora infestante nel centro abitato)" allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di precisare che il Regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, e che lo stesso viene altresì pubblicato sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 3) Disporre la trasmissione del Regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, all'A.S.P. e all'A.R.P.A. competenti per territorio;
- 4) autorizzare il competente Responsabile del Servizio di provvedere all'esecuzione del regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Grotte, li 01.07.2020

Il Capo Area Tecnica
Arch. Pietro Calli



L'Assessore all'Ambiente
Arch. Antonio Morreale



PARERI SULLA SUPERIORE PROPOSTA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Grotte, li 01.07.2020

Il Responsabile di P.O. Area Tecnica

(Arch. Pietro Calli)




IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n° 142/90, recepita con L.R. n° 48/91 e così come sostituito dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile. La presente non comporta alcuna spesa.

Grotte, li 01.07.2020

Il Resp. di P.O. Area Finanziaria



Il Presidente

Illustra il punto.

Costanza si ritiene contrario all'utilizzo di certi prodotti, ed invita il Consiglio a non deliberare il punto.

Il Sindaco precisa che l'ASP ha effettuato gli opportuni accertamenti a seguito di denuncia ed ha rilasciato ed osservato il mancato uso di diserbanti.

Il presidente pone ai voti il punto

Favorevoli n. 6

Contrari n. 2

Aspenuti n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la superiore proposta;
- **Visto** l'esito delle votazioni sopra riportate;
- **Visti** i pareri di regolarità espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30/2000;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

con voti favorevoli 6 contrari 2 astenuti 0

DELIBERA

Approvare la proposta ordine del giorno avente oggetto: Approvazione regolamento Comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili.



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale: Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene e Ambienti di Vita

Racalmuto Grotte Castrolibba

Tel. 092273382

Fax: 0922733833

E-Mail: c.taibi@aspg.it

COMUNE DI GROTTE UFFICIO PROTOCOLLO
26 GIU 2020
Protocollo n. 6835

Alla cortese attenzione
dell'Arch. Piero Cali - Capo area tecnica
del Comune di Grotte

Prot.n. 94591 del 25/06/2020

Oggetto: Richiesta parere su proposta di regolamento comunale sull'uso di prodotti fitosanitari

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta per pec in data 30/05/2020, lo scrivente ufficio non è competente al rilascio del parere di che trattasi, non rientrando tra i doveri d'ufficio l'obbligo di pareri sulla redazione di regolamenti comunali, di esclusiva competenza, in osservazione alla normativa vigente sulla materia che si intende regolamentare e che, in estrema sintesi, sembra essere stata ben valutata nella premessa della proposta.

Il Referente STAV di Racalmuto-Grotte
Dott. Calogero Taibi

A.S.P. - AGRIGENTO
Dipartimento di Prevenzione
Pres di Racalmuto Grotte Castrolibba
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Calogero Taibi



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento

Sede legale: Viale della Vittoria n.321 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale: 02570930848

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene e Ambienti di Vita

Racalmuto Grotte Castrofilippo

Tel. 0922733882

Fax: 0922733833

E-Mail: e.taibi@asppag.it

COMUNE DI GROTTE UFFICIO PROTOCOLLO
26 GIU 2020
Protocollo n. 6835

Alla cortese attenzione:
dell'Arch. Piero Caloggero Taibi
del Comune di Grotte

Prot. n. 9459 del 25/06/2020

Oggetto: Richiesta parere su proposta di regolamento comunale sull'uso di prodotti fitosanitari

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta per pec in data 30/05/2020, lo scrivente ufficio non è competente al rilascio del parere di che trattasi, non rientrando tra i doveri d'ufficio l'obbligo di pareri sulla redazione di regolamenti comunali, di esclusiva competenza. In osservazione alla normativa vigente sulla materia che si intende regolamentare e che, in estrema sintesi, sembra essere stata ben valutata nella premessa della proposta.

Il Referente SAN di Racalmuto-Grotte
Dott. Caloggero Taibi

A.S.P. - AGRIGENTO
Dipartimento di Prevenzione
Pres di Racalmuto Grotte Castrofilippo
IL DIRIGENTE MEDICO
Dott. Caloggero Taibi



COMUNE DI GROTTI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANTARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

(in ambito extra agricolo per la gestione della flora infestante nel centro abitato)

Approvato con delibera di CC. n° 20 del 24-09-2020

Art. 1 – Utilizzo e campo di applicazione dei prodotti fitosanitari

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Il presente regolamento si applica in ambito extra agricolo per la gestione della flora infestante nel centro abitato per tutti gli usi consentiti dei prodotti fitosanitari. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi eseguiti dall'autorità comunale e/o sanitaria, finalizzati alla tutela della salute pubblica quali disinfezione, derattizzazione e simili.
3. Il Regolamento si prefigge l'obiettivo di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Regolamento è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.

Art. 2 – Definizioni

1. **Centro abitato:** l'insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico.
2. **Strada:** si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione di veicoli (come definiti dall'art. 47 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. di seguito denominato Codice della strada) e dei pedoni.
3. **Aree di protezione:** tutte quelle zone confinanti con le aree oggetto di trattamento con PF che devono essere preservate dalla contaminazione (come corsi d'acqua, pozzi, ecc.).
4. **Aree ad elevata protezione:** quelle aree, frequentate da soggetti vulnerabili (bambini, donne incinte, anziani), quali parchi e giardini pubblici, impianti sportivi, aree ricreative, strutture scolastiche e sanitarie.
5. **Aree di tutela assoluta:** le aree immediatamente circostanti le captazioni o derivazioni delle acque destinate al consumo umano: esse, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, devono avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, devono essere adeguatamente protette, e devono essere adibite esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio (D.lgs. n. 152/2006 art. 94).
6. **Aree di rispetto:** le porzioni di territorio circostanti le zone di tutela assoluta, da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso, tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica. In tali zone sono vietati:
 - stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti (che comprendono concimi, ammendanti e correttivi) e prodotti fitosanitari;
 - spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche.In mancanza di diversa limitazione, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali (D.lgs. n. 152/2006, art. 94).
7. **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinato esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo.
8. **Aree extra agricole:** tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le sponde di corpi idrici in generale, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri, ecc.

9. **Fasce di rispetto:** le aree nelle quali, per motivi di sicurezza o per fini pubblici, gli interventi con PF non sono consentiti, o sono regolamentati al fine di non arrecare pregiudizio al bene che la norma locale, regionale o nazionale intende tutelare.

Art. 3 – Competenze e obblighi nella difesa fitosanitaria

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare all'Unità Periferica provinciale dei Servizi Fitosanitari, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata; in particolare, è obbligatorio segnalare le presenze reali o sospette degli organismi nocivi inclusi nelle liste di quarantena ai sensi della Direttiva 29/2000/CE, e successive integrazioni, nonché di quelli per i quali sono vigenti norme nazionali di lotta obbligatoria.

2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.

Art. 4 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate all'aperto o in locali ben ventilati. E' possibile trasportare i prodotti fitosanitari già miscelati nell'irroratrice su strade pubbliche; a richiesta delle autorità dovrà essere esibita la relativa certificazione.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

Il riempimento dell'irroratrice direttamente dai corpi idrici e dalla rete idrica può essere effettuato solo se si utilizzano tecniche che impediscono la contaminazione della fonte idrica. In particolare:

- nel caso di prelievo da corpi idrici superficiali impiegare una valvola di non ritorno;
- negli altri casi assicurarsi che vi sia dello spazio (aria) tra il tubo di riempimento ed il livello della miscela in corso di preparazione per evitare, in caso di improvvisa depressione nel condotto della rete idrica, una contaminazione della stessa. Utilizzare un serbatoio d'acqua intermedio per stoccare l'acqua necessaria al riempimento dell'irroratrice. Il riempimento del serbatoio può essere, altresì, effettuato direttamente in deposito da derivazioni d'acqua in pressione, da serbatoi sopraelevati che permettono il riempimento per gravità o, in campo, per mezzo di serbatoi ausiliari di grandi dimensioni dotati di pompe autonome.

3. In fase di preparazione e di impiego dei PF è obbligatorio utilizzare idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

4. E' obbligatorio preparare i PF nel rispetto della pubblica incolumità, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni riportate in etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritti.

5. Per i trattamenti devono essere impiegati solo i prodotti fitosanitari che in etichetta prevedono lo specifico impiego extra agricolo e devono essere rispettate le modalità di applicazione specificatamente indicate.

6. E' consentito l'impiego di soli prodotti fitosanitari cosiddetti "verdi";

6. E' escluso l'uso di prodotti contenenti la sostanza attiva "glifosate" e il coformulante ammina di sego polietossilata, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute, Uff. 7 – Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari, del 9 agosto 2016, per le aree ivi espressamente indicate, per come meglio specificato con la nota di chiarimento del Ministero della Salute prot. 0014132-P-07/04/2017 (*parchi, giardini, campi sportivi e aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, aree gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie*).

Art. 5 – Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari

1. Tutti i prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.

2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti privati, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni a ridosso del centro abitato.
3. Nella fascia di 50 metri delle "aree ad elevata protezione" devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti volti ad evitare la deriva: bassa pressione, ugelli antideriva, attenzione alla direzione e intensità del vento. In tale fascia, la distribuzione degli altri PF deve iniziare dopo le 06:00 e deve cessare entro le 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture. In tutti i casi deve essere rispettata una fascia non trattata di almeno 5 metri dal confine.
4. Nella fascia di 30 metri delle "aree di protezione" l'irrorazione deve essere effettuata indirizzando il flusso d'aria utilizzando gli accorgimenti volti ad evitare la deriva.
5. L'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è consentita con una delle seguenti modalità:
 - siano impiegate lance a mano a pressione moderata inferiore a 10 bar;
6. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
 - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
 - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela;
 - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento con intensità tale da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate. In via indicativa si raccomanda di evitare di irrorare con vento di intensità superiore a 2 metri al secondo. Inoltre vanno evitati trattamenti in condizioni di elevata temperatura.
7. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto al proprietario o conduttore del fondo interessato, comunicando il nome dei formulati commerciali impiegati.

Art. 6 – Operazioni successive al trattamento e manutenzione delle attrezzature

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, la qualità della distribuzione e ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è necessario effettuare periodicamente il controllo funzionale delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Le attrezzature devono essere opportunamente regolate in modo da garantire la corretta distribuzione ed evitare dispersione nell'ambiente. La regolazione va effettuata prima del trattamento ed è finalizzata a stabilire anche il corretto volume di distribuzione, prendendo in considerazione il tipo di ugelli, la pressione, la velocità di avanzamento. La regolazione può essere effettuata anche presso centri autorizzati.
3. Le attrezzature vanno sottoposte a manutenzione ordinaria in modo da assicurarne il mantenimento dell'efficienza, la sicurezza, sostituendo o provvedendo a riparare parti usurate o difettose.

Art. 7 – Smaltimento miscela residua e lavaggio attrezzature

1. Occorre ridurre al minimo la produzione di miscela residua al termine del trattamento innanzitutto attraverso la corretta regolazione dell'attrezzatura e il corretto calcolo della quantità necessaria.
2. La miscela di prodotto che rimane comunque nell'irroratrice, nella botte e nei circuiti, a fine trattamento, va gestita in maniera corretta.
3. E' opportuno raccogliere o utilizzare in maniera appropriata l'eventuale miscela residua nel serbatoio e ancora pescabile dalla pompa, previa eventuale diluizione.
4. In alternativa, la miscela fitoiatrica residua va conservata in modo sicuro prima del suo riutilizzo, eventualmente all'interno dell'attrezzatura, se possibile in relazione al tipo di prodotto e al tempo previsto per il suo riutilizzo, oppure va scaricata in apposito contenitore ai fini del conferimento per lo smaltimento.

5. E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele in prossimità dei corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi e nelle aree di tutela assoluta e aree di rispetto. Il lavaggio a fine trattamento delle attrezzature impiegate deve essere effettuato su apposite aree in modo da garantire la raccolta dei possibili reflui delle acque di lavaggio ed evitarne lo spandimento incontrollato ed in ogni caso l'inquinamento delle acque superficiali e profonde per lisciviazione o percolazione.

6. Se l'irroratrice è equipaggiata con un dispositivo per effettuare il lavaggio esterno in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte per effettuare il lavaggio esterno facendo attenzione a non operare in prossimità di un corpo idrico e nelle zone di rispetto dello stesso. Non ripetere le operazioni di lavaggio esterno dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo.

Art. 8 – Conservazione e smaltimento dei contenitori e dei residui di PF

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari, gli eventuali residui di miscela e di PF nei contenitori e quanto possa costituire fonte da inquinamento non devono essere abbandonati, non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani e comunque dovranno essere smaltiti conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Lo smaltimento dei contenitori si diversifica in relazione al tipo di rifiuto:

– I contenitori vuoti bonificati devono essere conferiti a smaltitori autorizzati o, ove la legislazione locale lo permetta, alle "isole ecologiche" opportunamente gestite dal comune o da soggetti privati.

– I contenitori vuoti non bonificati, i contenitori con principi attivi non più utilizzabili, le rimanenze delle miscele non utilizzate sono classificati come rifiuti speciali pericolosi e devono essere conservati e smaltiti secondo normativa vigente.

Le rimanenze di prodotti fitosanitari non più utilizzabili, in quanto non distribuibili sulle coltivazioni in atto, oppure revocati, devono essere smaltiti come rifiuti speciali attraverso il conferimento a ditte specializzate.

Art. 9 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

2. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 50,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.

3. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 10 – Accertamento delle sanzioni

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relative alle disposizioni del presente regolamento sono svolte in via principale dalla Polizia Locale, ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

2. Il Sindaco potrà, con provvedimento motivato, abilitare all'esercizio di dette funzioni anche personale comunale, preventivamente formato, in conformità all'art. 13 della predetta legge n. 689/81 e s.m.i.; tali soggetti dovranno essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Le eventuali violazioni accertate dovranno essere documentate mediante apposito verbale di accertamento.

Art. 11 – Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dal comune a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

Art. 12 – Individuazione delle aree

AREE A - AREE DOVE IL MEZZO CHIMICO E' VIETATO

- 1) *parchi urbani;*
- 2) *giardini;*
- 3) *campi sportivi;*
- 4) *aree ricreative;*
- 5) *cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici;*
- 6) *aree gioco per bambini;*
- 7) *aree adiacenti alle strutture sanitarie.*

AREE B - AREE DOVE IL MEZZO CHIMICO E' CONSENTITO

- 1) *aree cimiteriali e loro aree di servizio;*
- 2) *autoparco e pertinenze di altri immobili comunali;*
- 3) *bordi e marciapiede di strade (sono escluse le aree in prossimità di pozzetti della rete fognaria);*
- 4) *rotatorie e isole spartitraffico;*
- 5) *aiuole di modeste dimensioni non idonee al gioco per bambini;*
- 6) *piazzette e slarghi;*
- 7) *aree ciclopedonali;*
- 8) *zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze;*
- 9) *aree monumentali e loro pertinenze;*
- 10) *altre aree pubbliche o di uso pubblico ove l'impiego non sia espressamente vietato.*



il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

IL CONSIGLIERE ANZIANO **IL PRESIDENTE** **IL SEGRETARIO COMUNALE**
f.to DOTT.SSA ANNAMARIA TODARO f.to DOTT. ANGELO CARLISI f.to DOTT. PIETRO AMOROSIA

Si attesta che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il _____ e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, defiggendola in data odierna.

Grotte li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio di questo Comune,
CERTIFICA

Che copia integrale della presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art.11, comma 1 della legge regionale n. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 1 L.R. 44/91, giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 comma 2 l.r. 44/91.

Grotte li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera, in carta libera per uso amministrativo.

Grotte li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott. Carmelo Alaimo

